

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 217

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

12/05/2024 - 03:33

Indice

1. DDL S. 217 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 217	4

1. DDL S. 217 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 217

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 217

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **Barbara FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare la legge 29 gennaio 1992, n. 113, che ha introdotto l'obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato al fine di incentivare gli spazi verdi urbani. La legge è stata successivamente modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, che tuttavia, per un verso, ne ha limitato il campo di applicazione, riducendo l'obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, per un altro verso, ne ha ampliato il campo di applicazione, estendendo l'obbligo anche in caso di adozione di un minore.

Inoltre con le modifiche del 2013 si è inteso rendere tale obbligo più effettivo prevedendo termini e modalità più puntuali. Nello specifico i comuni devono fornire informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bambino e sul luogo in cui è stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. In particolare è stato istituito il bilancio arboreo del comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del sindaco « due mesi prima della scadenza naturale del mandato ».

In termini più generali, la legge n. 10 del 2013 introduce norme a tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale degli alberi, celebrata il 21 novembre, che punta a « perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani ». In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni, con le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, le cui competenze sono ora confluite nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale. Tale aspetto è da ritenere educativo, in quanto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alle tematiche relative alla salvaguardia delle risorse fitogenetiche, di promuovere una cultura arborea sostenibile e di conservazione delle diversità biologiche, aumentando in tal modo la consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per la vita dell'uomo e per tutto l'ecosistema. Sul rispetto della normativa è stato previsto che vigili il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, nell'ambito dei compiti e dei relativi poteri a lui attribuiti, sostanzialmente di monitoraggio e di tipo consultivo. Tuttavia, pur nel tentativo di promuovere una visione prospettica di tutela e di valorizzazione ambientale attraverso lo sviluppo degli spazi verdi urbani, le misure previste appaiono ancora insufficienti, evocando l'urgenza di un'estensione del campo applicativo e un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti, promuovendo l'ottemperanza agli obblighi mediante un

sistema di incentivi e il subentro di istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi. Non si può più rimandare un ripensamento di specifiche politiche di salvaguardia, considerando che la qualità della vita è in evidente decadimento.

Per questo, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede anche la piantumazione per la perdita precoce di un cittadino di età inferiore a cinquanta anni, che non può che rivelare il peggioramento delle condizioni di salubrità del nostro Paese; per tale ragione la piantumazione di un nuovo albero è la manifestazione di un monito per la cittadinanza, ma soprattutto per i rappresentanti delle istituzioni locali che sono garanti della salute dei propri concittadini. Non sono confortanti i dati in merito alla natalità e alla mortalità del nostro Paese. Secondo i dati del bilancio demografico della popolazione residente sono stati 458.151 gli iscritti all'anagrafe per nascita nel 2017, oltre 15.000 in meno rispetto al 2016. Il dato conferma, seppur con qualche eccezione, la tendenza alla diminuzione delle nascite iniziata dal 2009. Purtroppo anche i dati sulla mortalità confermano una sostanziale tendenza negativa, per cui si avrebbe un notevole incremento della piantumazione che focalizzerebbe ancora di più l'attenzione su queste preoccupanti tendenze alla mortalità precoce.

L'articolo 1 intende altresì superare la limitazione della previsione dell'obbligo di piantumazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, estendendo tale obbligo a tutti i comuni che hanno più di 5.000 abitanti, perché risulta più coerente con l'obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientale migliori. Pertanto l'obbligo si estenderebbe a circa 1.720 comuni italiani, comportando un notevole aumento dello sviluppo del verde pubblico urbano e di conseguenza avrebbe effetti positivi sul tasso del consumo di suolo e sulla sua qualità. Infatti, attività antropiche e scelte di uso non sostenibili comportano l'aumento del consumo di suolo con conseguente perdita irreversibile di preziose risorse ambientali e di funzioni ecosistemiche, influenzando negativamente sull'equilibrio del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui processi di desertificazione, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio. In particolare, l'ultimo Rapporto sul consumo di suolo elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale rileva come i dati riferiti al 2017 mostrino ancora la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane a bassa densità, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali.

Se in passato la dinamica demografica era correlata positivamente con l'urbanizzazione, negli ultimi decenni, al contrario, il legame tra demografia e processi di urbanizzazione non è più univoco e le città sono cresciute anche in presenza di stabilizzazione o di decrescita della popolazione residente. Nello specifico il tasso di consumo di suolo in Italia, confrontato con la crescita demografica, mostra una crescita tra il 2015 e il 2016, con un valore di suolo consumato *pro capite* che passa dai 378 metri quadrati del 2015 per ogni italiano, a 380 metri quadrati dell'anno successivo. Il tutto si combina con il brusco cambiamento climatico e con il rischio idraulico e geologico, con drammatiche conseguenze in termini di perdite di vite umane e di danni materiali. Di conseguenza la limitazione del consumo del suolo e la sua valorizzazione, anche a mezzo di nuove piantumazioni di verde pubblico, si impongono per le loro ripercussioni sociali, economiche e ambientali. Questa deve essere la via scelta. Un'azione amministrativa virtuosa e sollecita rispetto a queste istanze deve essere ammessa a godere di benefici premianti delle azioni poste in essere, come previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che introduce il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992. È inoltre opportuno che i criteri di ripartizione delle somme siano stabiliti dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, nell'ambito dei propri poteri consultivi e di monitoraggio attribuiti allo stesso dalla legge.

L'articolo 2 specifica, mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 2 della legge n. 113 del 1992, il criterio di selezione della tipologia delle essenze da scegliere, che deve essere fondato unicamente con riferimento alle specie autoctone del relativo territorio per la valorizzazione e la tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità.

Tale messa a dimora, come indica la disposizione introdotta dall'articolo 3, deve avvenire nella zona urbana e non extraurbana, se possibile, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi

dannosi naturali o dolosi, che abbiano recato nocumento all'ambiente stesso.

L'articolo 4, ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico primario allo sviluppo del verde pubblico, intende arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l'inserimento, non solo degli alberi piantati in ragione della nuova nascita o del decesso precoce, ma anche di quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde. In questo senso del resto si pone l'ulteriore previsione dell'indicazione del luogo di piantumazione e della ragione per la quale si effettua un intervento sul verde pubblico: in ordine alla piantumazione, se essa sia dovuta a una nuova nascita piuttosto che a un precoce decesso e, per il taglio e l'eradicazione, se siano dovuti, a titolo esemplificativo, a ragioni di sicurezza pubblica urbana o ad ammaloramento, decadimento o morte dello stesso albero. Infine si prevede la pubblicazione del bilancio arboreo annuale *on line* nel sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione « Amministrazione trasparente », sottosezione « Informazioni ambientali », in ottemperanza agli obblighi puntuali posti dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, troppo spesso ignorati. Ne deriva, oltre a tutte le conseguenze di cui al citato decreto legislativo, il diritto di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 dello stesso che, come noto, prevede che la richiesta di accesso civico non debba essere motivata e sia gratuita. In tal modo si intendono garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali assicurando al contempo adeguati livelli di informazione ambientale.

A tale fine si prevede, altresì, che i relativi dati confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rendere disponibili in formato dati di tipo aperto ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Infine, l'articolo 5 prevede che, poiché la piantumazione di un albero deve assumere concretezza e imperatività, le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all'intervento, pur se eccezionale, di tipo sostitutivo del prefetto, quale ente più vicino ai bisogni dei cittadini, che interviene disponendo le misure adeguate. In ogni caso, l'intervento sostitutivo deve essere preceduto da una diffida e dall'indicazione di un congruo termine ad adempiere così da consentire un dialogo costruttivo fra le istituzioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ma soprattutto l'azione amministrativa di competenza deve essere indirizzata nella prospettiva di una concreta e sollecita realizzazione e soddisfazione dell'obbligo di piantumazione per lo sviluppo del verde pubblico urbano. In tal modo si intende disporre la convergenza di azioni tese a blindare quell'effettività e quell'efficacia che questo disegno di legge si prefigge finalmente di inaugurare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età)

1. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti » e dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « , di ogni cittadino residente deceduto di età inferiore a cinquanta anni »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. L'adempimento di porre a dimora un albero ai sensi del comma 1 costituisce criterio di primalità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge

29 gennaio 1992, n. 113)

1. All'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* La tipologia delle essenze scelte deve considerare solo ed esclusivamente le specie autoctone del relativo territorio, a tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità ».

Art. 3.

(Obbligo per i comuni di eseguire la messa a dimora degli alberi nelle zone urbane)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è premesso il seguente periodo: « I comuni provvedono a eseguire la messa a dimora delle piante in zone urbane, privilegiando quelle particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di bilancio arboreo)

1. All'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « il numero degli alberi piantati » sono inserite le seguenti: « e di quelli abbattuti, tagliati o sradicati » e dopo le parole: « del mandato stesso, » sono inserite le seguenti « indicando il luogo di piantumazione e la ragione dell'intervento eseguito e »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *2-bis.* Il bilancio arboreo di cui al comma 2 del presente articolo è pubblicato, entro il 30 maggio di ogni anno, nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Informazioni ambientali", ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I relativi dati confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono resi disponibili in formato dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-ter*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Art. 5.

(Poteri sostitutivi)

1. Dopo l'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è inserito il seguente:

« Art. 3-ter. - *1.* Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di inadempienza degli stessi, il prefetto, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di piantumazione degli alberi ai sensi dell'articolo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all'articolo 3-bis, interviene disponendo le misure adeguate ».

Art. 6.

*(Modifica al titolo della legge
29 gennaio 1992, n. 113)*

1. Al titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , cittadino deceduto di età inferiore a cinquanta anni e minore adottato ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.